Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 14 settembre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

(11056)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1972, n. **1192.**

Regolamento di esecuzione della legge 3 giugno 1970, n. 380, per il personale dei ruoli della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici e dei tecnici terapisti della riabilitazione delle università e degli istituti universitari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380, con particolare riferimento all'ultimo comma dell'art. 4 e dell'art. 23, concernente l'aumento dei posti organici delle carriere del personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria e degli osservatori astronomici e vesuviano;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale dei ruoli della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, che è per titoli ed esami, viene bandito con decreto del rettore dell'università per i posti disponibili presso ciascun istituto, previa autorizzazione del Ministro per la pubblica istruzione.

Il decreto rettorale con il quale viene bandito il concorso dovrà specificare, tra l'altro, la lingua straniera della quale il candidato dovrà dare prova di conoscenza pratica.

Art. 2.

Per l'ammissione ai concorsi per ciascun posto di ruolo della carriera di concetto dei tecnici dietisti, dei tecnici ortottici, dei tecnici terapisti della riabilitazione, è richiesto come titolo di studio il diploma rilasciato dai licei classici, dei licei scientifici, dagli istituti tecnici o il diploma degli istituti magistrali corredato da attestato di frequenza, con esito positivo, di un corso annuale integrativo previsto dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

In relazione a specifiche esigenze di servizio da svolgere presso l'istituto universitario, è consentita altresì l'ammissione ai concorsi suddetti a coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ritenuto valido dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia — su proposta del direttore di istituto o clinica — con motivata deliberazione, soggetta all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.

Le prove d'esame dei concorsi di cui al precedente art. 2 comprendono:

a) due prove scritte, di cui una consistente in una prova pratica con relazione scritta;

b) una prova orale.

Tali prove verteranno su temi propri di discipline che interessano il servizio che il tecnico sarà chiamato a svolgere nell'istituto.

Il candidato dovrà inoltre dimostrare di saper tradurre testi tecnici redatti nella lingua straniera prevista dal bando e relativi a materie che formano oggetto delle altre prove.

Il candidato potrà produrre i titoli scientifici, accademici e professionali di cui sia eventualmente in possesso; ai titoli stessi è riservato un punteggio non eccedente il 25 per cento del totale dei punti.

Art. 4.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi di cui al presente regolamento sono nominate dal rettore su proposta del consiglio di facoltà.

Esse sono composte:

a) dal direttore dell'istituto o clinica cui è assegnato il posto, che la presiede;

b) da un professore di ruolo di materia attinente alle prove di esame;

c) da un tecnico laureato di ruolo di materia attinente alle prove di esame.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva delle segreterie universitarie con qualifica non inferiore a quella di consigliere.

Non possono far parte della stessa commissione membri che siano tra loro, o con alcuno dei candidati, parenti o affini fino al 4° grado incluso.

In caso di incompatibilità tra il direttore dell'istituto e alcuno dei candidati la presidenza della commissione sarà affidata al preside della facoltà, ovvero ad altro professore di ruolo della facoltà medesima.

Art. 5.

Per le modalità di espletamento dei concorsi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel relativo regolamento di esecuzione e nelle successive modifiche del citato statuto degli impiegati civili dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1972

LEONE

ANDREOTTI — SCALFARO — MALAGODI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 94. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1973, n. **534**.

Determinazione della misura del contributo da corrispondere alla Cassa unica per gli assegni familiari a decorrere dal 1° gennaio 1973.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 31 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034;

Ritenuta la necessità di adeguare le aliquote contributive per gli assegni familiari in relazione alla nuova massa retributiva imponibile e alle esigenze finanziarie della Cassa unica assegni familiari;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;

Decreta:

Articolo unico

A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1973 le aliquote del contributo dovuto alla Cassa unica per gli assegni familiari sono determinate nella misura del 12,50% per i datori di lavoro di cui alle tabelle *A* e *C* allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e nella misura del 12,85% per i datori di lavoro di cui alla tabella *B* annessa alla stessa legge.

Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma e fino alla scadenza del triennio previsto dall'art. 20, primo comma, della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, l'aliquota contributiva dovuta alla Cassa unica per gli assegni familiari dalle aziende industriali ed artigiane tessili è determinata in misura pari all'8,35% delle retribuzioni imponibili. Il relativo minor gettito contributivo resta a carico della gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1973

LEONE

COPPO — MALAGODI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *settembre* 1973
Atti di Governo, registro n. 260, *foglio n.* 6. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1973, n. **535**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Camerino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1959, n. 1388 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1962, n. 1392, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Camerino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel senso che la « Scuola di perfezionamento in analisi chimico-cliniche » istituita con nostro decreto del 31 ottobre 1972, n. 1116, deve portare la denominazione « Scuola di specializzazione in analisi chimico-cliniche » e rilasciare un diploma di specializzazione in analisi chimico-cliniche, e pertanto ove occorra nel testo alla parola « perfezionamento » dev'essere sostituita la parola « specializzazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, *foglio n.* 98. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 luglio 1973, n. 536.

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Reggio Emilia a permutare un immobile.

N. 536. Decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Reggio Emilia viene autorizzata a permutare il locale di sua proprietà ora adibito a scantinato, e sito in Reggio Emilia, via Crispi, n. 3, con il diritto di uso e di proprietà del sotto cortile dello stesso immobile di via Crispi n. 3, appartenente ai signori Franco Bergomi, Sergio Bergomi, M. Rita Bergomi, Carlo Bergomi, Angelo Bergomi, Cesira Bergomi, comproprietari e Anceschi Irene usufruttuaria, alle condizioni previste nella deliberazione n. 306 del 12 settembre 1972.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1973
Atti di Governo, registro n. 259, foglio n. 99. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 maggio 1973.

Nomina del vicepresidente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Basilicata »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del dott. Corrado Bosco, già designato dal commissario del Governo per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente;

Vista la designazione effettuata dal commissario del Governo per la regione Basilicata;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il vice prefetto dott. Vittorio Mirto è chiamato a far parte della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Basilicata, in sostituzione del dottor Corrado Bosco, per l'esercizio delle funzioni vicarie di presidente della commissione medesima, ai sensi della lettera *a*) del secondo comma dell'art. 41 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 174

(10959)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Puglia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Gennaro Brandi;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dello interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Giovanni De Giorgi è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Puglia, in sostituzione del dott. Gennaro Brandi.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 266

(10953)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Piemonte »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Luigi Farrace;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Luigi Perricone è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Piemonte, in sostituzione del dott. Luigi Farrace.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 271

(10960)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Marche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Marche »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, vice prefetto dott. Vito Salvatore;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dott. Mario Loquenzi è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Marche, in sostituzione del dott. Vito Salvatore.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 268

(10957)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Lombardia »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo consigliere della Corte dei conti dottor Vincenzo Grillo;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il consigliere della Corte dei conti, dott. Giambattista Damiano, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Lombardia, in sostituzione del dott. Vincenzo Grillo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 275

(10952)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 giugno 1973.

Nomina di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Molise »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Elio Docimo, consigliere della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Giuseppe Borrelli, referendario della Corte dei conti, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Molise, in sostituzione del dott. Elio Docimo.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 17 giugno 1973

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1973
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 277

(10954)

DECRETO MINISTERIALE 28 agosto 1973.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 5 maggio 1971, n. 523, con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha deliberato di provincializzare la strada comunale « Fiumata-Pace-Girone » che ha inizio dalla strada provinciale « Fiumata-Marcetelli » in prossimità del ponte-viadotto sul lago Salto e termina sulla strada provinciale « Pescorocchiano-Carsoli », in località Girone, dell'estesa di km. 9 + 660;

Visto il voto 10 aprile 1973, n. 188, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale di cui alle premesse di km. 9 + 660 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 agosto 1973

Il Ministro: LAURICELLA

(10907)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Revoca della vacanza della cattedra di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova

L'avviso di vacanza della cattedra di storia presso la facoltà di magistero dell'Università di Padova, pubblicato alla pagina 5544 della *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 6 agosto 1973, deve intendersi revocato e privo di ogni effetto, in quanto la facoltà interessata intende provvedere alla copertura mediante chiamata di un ternato e non mediante trasferimento come indicato nel testo dell'avviso già pubblicato.

(10944)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971.

Il 30 luglio 1973 è stato perfezionato in Roma lo scambio dei documenti di approvazione previsto dall'art. 7 della convenzione tra il governo della Repubblica italiana e il governo dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sulla collaborazione nel campo della veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1972, n. 1148, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 (supplemento ordinario) del 26 aprile 1973.

La convenzione e l'accordo sono entrati in vigore il 14 agosto 1973.

(10972)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 171

Corso dei cambi dell'11 settembre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	565 —	565 —	562,75	565 —	565 —	565 —	564,95	565 —	565 —	565 —
Dollaro canadese	560,05	560,05	561,25	560,05	560,25	560 —	560 —	560,05	560,05	560,05
Franco svizzero	186,90	186,90	187,10	186,90	186,65	186,85	187,07	186,90	186,90	186,90
Corona danese	98,50	98,50	98,65	98,50	98,35	98,45	98,53	98,50	98,50	98,50
Corona norvegese	101,60	101,60	101,75	101,60	101,50	101,55	101,60	101,60	101,60	101,60
Corona svedese	134,10	134,10	133,95	134,10	133,70	134,05	133,81	134,10	134,10	134,10
Fiorino olandese	212,60	212,60	212,50	212,60	212 —	212,55	212,34	212,60	212,60	212,60
Franco belga	15,1725	15,1725	15,14	15,1725	15,12	15,15	15,1450	15,1725	15,17	15,17
Franco francese	131,80	131,80	131,72	131,80	131,50	131,75	131,70	131,80	131,80	131,80
Lira sterlina	1359,90	1359,90	1360 —	1359,90	1363 —	1359,85	1360,15	1359,90	1359,90	1359,90
Marco germanico	232,16	232,16	232,35	232,16	231,40	232,15	231,97	232,16	232,16	232,16
Scellino austriaco	31,3625	31,3625	31,35	31,3625	31,21	31,35	31,35	31,3625	31,36	31,36
Escudo portoghese	24,32	24,32	24,25	24,32	24,10	24,30	24,20	24,32	24,32	24,32
Peseta spagnola	9,956	9,956	9,935	9,956	9,95	9,95	9,9650	9,956	9,95	9,95
Yen giapponese	2,132	2,132	2,17	2,132	2,13	2,10	2,1250	2,132	2,13	2,13

Media dei titoli dell'11 settembre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	107,95
Redimibile 3,50% 1934	99,55
» 3,50% (Ricostruzione)	90,175
» 5% (Ricostruzione)	95,150
» 5% (Riforma fondiaria)	94,625
» 5% (Città di Trieste)	95,425
» 5% (Beni esteri)	93,525
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	94,60
» 5,50% » » 1968-83	94,30
» 5,50% » » 1969-84	95,625
» 6% » » 1970-85	98,475
» 6% » » 1971-86	97,675
» 6% » » 1972-87	98,15

Titolo	Valore
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
» » » 5,50% 1976	100,075
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974)	99,075
» 5% (» 1° aprile 1975)	97,50
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	97,075
» 5% (» 1° gennaio 1977)	95,925
» 5% (» 1° aprile 1978)	95,925
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979)	101,375
» 5,50% (» 1° gennaio 1980)	101,35

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi dell'11 settembre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	564,975
Dollaro canadese	560,025
Franco svizzero	186,985
Corona danese	98,515
Corona norvegese	101,60
Corona svedese	133,955
Fiorino olandese	212,47
Franco belga	15,159
Franco francese	131,75
Lira sterlina	1360,025
Marco germanico	232,065
Scellino austriaco	31,356
Escudo portoghese	24,26
Peseta spagnola	9,96
Yen giapponese	2,128

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni — in untà di conto (u.c.) per quintale netto, salvo diversa indicazione (1 u.c. = lire italiane 625) — applicabili dal 3 settembre 1970 all'11 settembre 1970 a norma dei regolamenti (CEE) n. 311/69, n. 1353/69, n. 1368/69, n. 1578/70, n. 1579/70, n. 1662/70, n. 1747/70, n. 1798/70 e n. 1821/70 ai prodotti di cui all'art. 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento (CEE) n. 804/68 (settore latte e prodotti lattiero-caseari), esportati verso Paesi terzi.

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		dal 3-9-1970 al 7-9-1970	dall'8-9-1970 all'11-9-1970
04.01	Latte e crema di latte, freschi, non concentrati né zuccherati:		
	ex A. diversi dal siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6%:		
	(I) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 2,6% .	1,80	1,80
	(II) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 2,6% e inferiore o uguale a 3%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D	2,84	2,84
	- l'Algeria	2,96	2,96
	- le altre destinazioni	2,80	2,80
	(III) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona A	2,00	2,00
	- le altre destinazioni	4,00	4,00
	ex B. altri, escluso il siero di latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex I. superiore a 6% e inferiore o uguale a 21%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 10% e inferiore o uguale a 17%	13,40	13,40
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% . . .	22,00	22,00
	II. superiore a 21% e inferiore o uguale a 45%:		
	(a) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% . .	30,00	30,00
	(b) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% . . .	64,53	64,53
	III. superiore a 45%	64,53	64,53
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati o zuccherati:		
	A. senza aggiunta di zuccheri:		
	II. Latte e crema di latte, in polvere:		
	a) in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%	11,00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00	11,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed inferiore o uguale a 17%	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% ed inferiore o uguale a 25%	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00	40,00
	3. superiore a 27% ed inferiore o uguale a 29%	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41% .	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . . .	53,60	53,60
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	1. inferiore o uguale a 1,5%:		
	(aa) denaturati (1)	2,75	2,75
	(bb) altri	11,00	11,00
	2. superiore a 1,5% ed inferiore o uguale a 27%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11% .	11,00	11,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		dal 3-9-1970 al 7-9-1970	dall'8-9-1970 all'11-9-1970
04.02 (*segue*)	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	28,10	28,10
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	33,20	33,20
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . . .	40,00	40,00
	3. superiore a 27% e inferiore o uguale a 29%	41,70	41,70
	4. superiore a 29%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	41,70	41,70
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	53,60	53,60
	III. Latte e crema di latte, diversi da quelli in polvere:		
	a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%:		
	ex 1. aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 8,9%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% . .	11,00	11,00
	2. altri	13,00	13,00
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 3% e inferiore o uguale a 7%	4,00	4,00
	(bb) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 7% e inferiore o uguale a 8,9%	11,00	11,00
	(cc) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 8,9% e inferiore o uguale a 21%	13,00	13,00
	(dd) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	30,00	30,00
	(ee) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 39% .	54,50	54,50
	2. superiore a 45%	62,50	62,50
	B. con aggiunta di zuccheri:		
	I. Latte e crema di latte, in polvere:		
	ex b) altri, escluso il siero di latte:		
	1. in imballaggi immediati di contenuto netto inferiore o uguale a 5 kg ed aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% o inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% . .	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	2. non nominati, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	aa) inferiore o uguale a 1,5%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	bb) superiore a 1,5% e inferiore o uguale a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 11%	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		dal 3-9-1970 al 7-9-1970	dall'8-9-1970 all'11-9-1970
04.02 (*segue*)	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% e inferiore o uguale a 17%	0,2810 (2) per kg	0,2810 (2) per kg
	(33) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 17% e inferiore o uguale a 25%	0,3320 (2) per kg	0,3320 (2) per kg
	(44) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 25% . .	0,4000 (2) per kg	0,4000 (2) per kg
	cc) superiore a 27%:		
	(11) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 41%	0,4170 (2) per kg	0,4170 (2) per kg
	(22) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 41% .	0,5360 (2) per kg	0,5360 (2) per kg
	ex II. Latte e crema di latte, escluso il siero di latte, diversi da quelli in polvere:		
	ex a) in scatole metalliche ermeticamente chiuse, di contenuto netto di 454 g o meno ed aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 9,5%:		
	(1) aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)	4,25 (3)
	(2) aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)	11,00 (3)
	b) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	ex. 1. inferiore o uguale a 45%:		
	(aa) « latte in blocchi », aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 11% ed aventi tenore di sostanza secca lattica superiore a 45% in peso	0,2700 (2) per kg	0,2700 (2) per kg
	(bb) altri, aventi tenore, in peso, di materie grasse:		
	(11) inferiore o uguale a 6,9% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	4,25 (3)	4,25 (3)
	(22) superiore a 6,9% e inferiore o uguale a 9,5% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15% in peso	11,00 (3)	11,00 (3)
	(33) superiore a 9,5% e inferiore o uguale a 21% ed aventi tenore di sostanza secca lattica non grassa inferiore a 15% in peso	0,1100 (2) per kg	0,1100 (2) per kg
	(44) superiore a 21% e inferiore o uguale a 39%	0,3000 (2) per kg	0,3000 (2) per kg
	(55) superiore a 39%	0,5450 (2) per kg	0,5450 (2) per kg
	2. superiore a 45%	0,6250 (2) per kg	0,6250 (2) per kg
04.03	Burro (4):		
	ex A. avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 84% (5):		
	(I) uguale o superiore a 62% ed inferiore a 82% e con aggiunta di spezie o di erbe finemente tritate:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)	75,00	75,00
	- le altre destinazioni	94,00	94,00
	(II) uguale o superiore a 82%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8)	99,70	99,70
	- le altre destinazioni	125,00	125,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		dal 3-9-1970 al 7-9-1970	dall'8-9-1970 all'11-9-1970
04.03 (*segue*)	B. altro, avente tenore, in peso, di materie grasse:		
	(I) superiore a 84% ed inferiore o uguale a 98%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona E (8) .	99,70	99,70
	- le altre destinazioni . .	125,00	125,00
	(II) superiore a 98% ed inferiore o uguale a 99,5% .	152,00	152,00
	(III) superiore a 99,5% .	156,00	156,00
04.04	Formaggi e latticini (6) (7):		
	ex A Emmental e Gruyère, diversi da quelli grattugiati od in polvere:		
	II. altri:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	36,00	36,00
	- la zona F (8) .	38,00	38,00
	- l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera	25,00	25,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	ex C Formaggi a pasta erborinata, diversi da quelli grattugiati od in polvere, escluso il Roquefort	30,00	30,00
	D. Formaggi fusi:		
	II. altri, aventi tenore, in peso di materie grasse:		
	a) inferiore o uguale a 36% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex 1. inferiore o uguale a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	27,00	27,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		dal 3-9-1970 al 7-9-1970	dall'8-9-1970 all'11-9-1970
04.04 (*segue*)	(cc) uguale o superiore a 43% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 20%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) .	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(22) uguale o superiore a 20% ed inferiore a 40%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni . . .	27,00	27,00
	(33) uguale o superiore a 40%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8) .	3,00	3,00
	- le altre destinazioni . . .	43,00	43,00
	ex 2. superiore a 46% ed aventi tenore in peso di sostanza secca:		
	(aa) uguale o superiore a 33% ed inferiore a 38%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	10,00	10,00
	(bb) uguale o superiore a 38% ed inferiore a 43%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	0
	- le altre destinazioni	27,00	27,00
	(cc) uguale o superiore a 43% ed inferiore a 46%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	(dd) uguale o superiore a 46% ed aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(11) inferiore a 55%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	43,00	43,00
	(22) uguale o superiore a 55%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	54,00	54,00
	b) superiore a 36%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	3,00	3,00
	- le altre destinazioni	54,00	54,00
	E. altri:		
	I. diversi da quelli grattugiati od in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse inferiore o uguale a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	ex a) inferiore o uguale a 47%:		
	(1) Grana, Fiore Sardo, Parmigiano Reggiano, Pecorino:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	40,00	40,00
	- le altre destinazioni	50,00	50,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		dal 3-9-1970 al 7-9-1970	dall'8-9-1970 all'11-9-1970
04.04 (*segue*)	(2) altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 30%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	40,00	40,00
	- le altre destinazioni	50,00	50,00
	b) superiore a 47% e inferiore o uguale a 72%:		
	ex 1. Cheddar, Chester, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca, uguale o superiore a 50% e di una maturazione:		
	(aa) inferiore a 3 mesi:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	20,00	20,00
	- le altre destinazioni	63,25	63,25
	(bb) uguale o superiore a 3 mesi:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	20,00	20,00
	- le altre destinazioni	63,25	63,25
	ex 2. Tilsit, avente tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	ex aa) superiore a 39% ed inferiore o uguale a 48%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	18,00
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	ex 3. altri, aventi tenore di materie grasse, in peso della sostanza secca:		
	(aa) inferiore a 19% ed aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 32% in peso:	8,00	8,00
	(bb) uguale o superiore a 19% ed inferiore a 39% ed aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa inferiore o uguale a 62%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7.50
	- le altre destinazioni	15,00	15,00
	(cc) uguale o superiore a 39%:		
	(11) Asiago, Caciocavallo, Provolone, Ragusano:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	(22) Cantal, Edam, Fontal, Fontina, Gouda:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	18,00
	- la zona E (8)	40,36	40,36
	- la zona F (8)	27,56	27,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- l'Australia	41,00	41,00
	- il Giappone	59,00	59,00
	- Portorico	40,00	40,00
	- il Canada	43,00	43,00
	- le altre destinazioni	45,00	45,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Importo della restituzione u.c./100 kg peso netto (salvo diversa indicazione)	
		dal 3-9-1970 al 7-9-1970	dall'8-9-1970 all'11-9-1970
04.04 (*segue*)	(33) Butterkäse, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	18,00
	- la zona F (8)	25,56	25,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	38,00	38,00
	(44) altri, aventi tenore di acqua, in peso, della materia non grassa:		
	(aaa) superiore a 47% ed inferiore o uguale a 52%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	(bbb) superiore a 52% ed inferiore o uguale a 62%:		
	per le esportazioni verso:		
	- la zona D (8)	0	18,00
	- la zona E (8)	40,36	40,36
	- la zona F (8)	27,56	27,56
	- la Svizzera	7,50	7,50
	- l'Australia	41,00	41,00
	- il Giappone	59,00	59,00
	- Portorico	40,00	40,00
	- il Canada	43,00	43,00
	- le altre destinazioni	45,00	45,00
	II. non nominati:		
	ex a) grattugiati od in polvere, aventi tenore di sostanza secca uguale o superiore a 85% in peso, aventi tenore, in peso, di materie grasse superiore a 20% ed aventi tenore di lattosio inferiore a 5% in peso	40,00	40,00

Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle materie grasse non lattiche non deve essere preso in considerazione.

(1) Ai sensi di questa sottovoce, è considerato latte in polvere denaturato il prodotto che è stato denaturato conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1106/68.

(2) Per il calcolo del tenore in materie grasse, il peso delle sostanze non lattiche e del lattosio aggiunti non deve essere preso in considerazione. L'importo della restituzione per 100 kg di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per chilogrammo moltiplicato per il peso del latte o della crema di latte contenuto in 100 chilogrammi di prodotto;
b) un elemento calcolato, moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,45.

(3) L'importo della restituzione per 100 chilogrammi di prodotto di questa sottovoce è uguale alla somma degli elementi seguenti:
a) l'importo espresso per 100 chilogrammi;
b) un elemento calcolato moltiplicando il tenore di saccarosio contenuto nel prodotto intero per L. 73,45.

(4) Le restituzioni all'esportazione non si applicano ai quantitativi di burro, a prezzo ridotto, messi dagli Stati membri a disposizione dei rispettivi eserciti e corpi assimilati di stanza nel territorio della Comunità.

(5) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *E*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *E* non vengono prese in considerazione.

(6) Per la determinazione dell'importo più basso dell'aliquota della restituzione spettante alle esportazioni con destinazioni diverse dalla zona *D*, ai fini del paragrafo V della circolare a roneo 1969/VIII/326 Dog/249 del 6 maggio 1969 (prot. n. 1838/VIII), le aliquote fissate per detta zona *D* non vengono prese in considerazione.

(7) La concessione di una restituzione all'esportazione di formaggi verso la Spagna, ad esclusione dei territori doganali a regime particolare, è subordinata al rilascio di un titolo particolare, secondo le norme e le condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze.

(8) Il raggruppamento dei Paesi terzi di destinazione in ciascuna delle zone per le quali è fissata la restituzione differenziata, stabilito in sede CEE, è il seguente:

Zona A: Burundi, Camerun, Ciad, Congo (Brazzaville), Congo (Kinshasa), Costa d'Avorio, Dahomey, Gabon, Guinea, Alto Volta, Mali, Mauritania, Niger, Repubblica centrafricana, Repubblica malgascia, Ruanda, Senegal, Territorio degli Afars e degli Issas, Togo.

Zona B: Messico, paesi dell'America centrale e del sud, isole degli oceani Pacifico ed Atlantico delimitate dal 30° e 120° meridiano ovest e dal 30° parallelo nord, nonchè le isole Fernando-de-Noronha (Rechedas de Sao-Pedro e Sao-Paulo e Atollo das Rocas), Trinidad, Martin-Vas e le isole Sandwich del sud.

Zona C: Paesi asiatici ad est dell'Iran, ivi compresa l'URSS asiatica, e le isole degli oceani Indiano e Pacifico situate tra il 60° meridiano est ed il 180° meridiano, salvo l'Australia, la Nuova Zelanda ed il Giappone.

Zona D: Territorio spagnolo della penisola iberica e le isole Baleari.

Zona E: Territori del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord (comprese l'isola di Man e le isole anglo-normanne) situati in Europa, salvo Gibilterra.

Zona F: Territori degli Stati Uniti d'America situati sul continente americano, nonchè le isole Hawai.

(10855)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Conferma nell'incarico del presidente della commissione esaminatrice dei concorsi a dieci posti di guardiano e ad un posto di tipografo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 11 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1971, registro n. 5, foglio n. 260, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice dei concorsi ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di tipografo ed a dieci posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardiano nel ruolo degli operai permanenti, indetti con il decreto ministeriale 9 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti l'8 agosto 1970, registro n. 11, foglio n. 66;

Considerato che con provvedimento in corso il presidente della commissione, ispettore generale dott. Francesco D'Amore è stato collocato a riposo con decorrenza dal 30 giugno 1973;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Ritenuta la necessità di confermare nell'incarico il dottor Francesco D'Amore;

Decreta:

Il dott. Francesco D'Amore è confermato nell'incarico di presidente della commissione esaminatrice dei concorsi ad un posto di operaio di 2ª categoria con qualifica di tipografo ed a dieci posti di operaio di 2ª categoria con qualifica di guardiano.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 luglio 1973

Il Ministro: FERRARI-AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *agosto* 1973
Registro n. 80, *foglio n.* 258

(11013)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PIACENZA

Conferma nella carica di presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nel comune di Fiorenzuola d'Arda.

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2513 del 30 aprile 1973 con il quale veniva nominata la commissione giudicatrice del concorso pubblico per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nel comune di Fiorenzuola d'Arda;

Considerato che il presidente di detta commissione dott. Giacomo Cicciò è stato nel frattempo collocato a riposo;

Vista la nota in data 6 settembre 1973 con la quale la regione Emilia-Romagna ha confermato il dott. Giacomo Cicciò a presidente della commissione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Vista la legge n. 16 del 12 marzo 1973 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. Giacomo Cicciò, già nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami al posto di veterinario capo, direttore di macello, vacante nel comune di Fiorenzuola d'Arda con decreto n. 2513 del 30 aprile 1973, viene confermato in tale incarico.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Piacenza, addì 6 settembre 1973

Il veterinario provinciale: BERGOMI

(11015)

REGIONI

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 9 agosto 1973, n. **29**.

Primo intervento in favore delle attività turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del 29 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

L'intervento della Regione in favore della industria ricettiva alberghiera ed extralberghiera è volto a favorire:

a) su tutto il territorio la ricostruzione, la trasformazione, l'adattamento, l'ammodernamento, il miglioramento, l'arredamento, e il rinnovo dell'arredamento di immobili adibiti a:

alberghi;

pensioni;

locande;

villaggi di tipo alberghiero a proprietà unica o frazionata, a condizione che ne siano assicurate la destinazione alberghiera e la gestione unitaria;

autostelli, campeggi, villaggi turistici e alberghi per la gioventù, come sono definiti dalla legge 21 marzo 1958, n. 326;

b) limitatamente ai comuni il cui territorio non sia confinante col mare, oltre a quanto previsto al punto *a*) compreso l'ampliamento, anche la costruzione e la trasformazione di immobili da adibirsi agli esercizi sopra indicati.

Nella fase di attuazione l'intervento di cui sopra sarà indirizzato in via preferenziale verso zone di accertata vocazione turistica e in pari tempo dovrà favorire lo sviluppo di quelle strutture che interessano maggiormente la domanda turistica.

Art. 2.

Nelle attività previste dall'art. 1, la Regione interviene mediante la concessione di contributi diretti, a rate annuali costanti per la durata di dieci anni, calcolati nella misura del 4 % su:

a) l'80 % della spesa riconosciuta ammissibile per opere ed acquisti relativi a esercizi ubicati in comuni il cui territorio sia interamente situato fuori della linea costiera;

b) l'80 % della spesa riconosciuta ammissibile, fino al limite di lire 20.000.000, ed il 60 % dell'eventuale ulteriore spesa, per opere ed acquisti relativi ad esercizi ubicati in comuni della costa.

Può essere consentito lo sconto presso istituti di credito dei contributi di cui sopra, nonchè la loro cessione agli istituti stessi a parziale copertura di rate derivanti da mutui concessi per iniziative contemplate dalla presente legge.

Art. 3.

I contributi contemplati dalla presente legge sono concessi ad enti pubblici e privati, ad associazioni legalmente costituite, ad imprenditori in genere ed a chiunque eserciti o intenda esercitare attività ricettive alberghiere ed extralberghiere.

Art. 4.

E' fatto divieto di cumulo delle provvidenze di cui alla presente legge con quelle previste da altre leggi.

Art. 5.

I contributi nei limiti dello stanziamento previsto dall'articolo 14 sono concessi per opere ed impianti da iniziare o arredi da acquistare dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Le domande per la concessione del contributo rateale diretto debbono essere presentate entro il 31 marzo 1975 al comune competente per territorio e in copia alla Regione e debbono essere corredate da una relazione che illustri dettagliatamente la localizzazione, la tipologia e le caratteristiche dell'opera, dal preventivo di spesa e dal piano finanziario, o, in caso di arredamento o rinnovo dell'arredamento, da un elenco della quantità e qualità degli arredi e da un preventivo di spesa.

Entro trenta giorni dalla ricezione il comune dovrà trasmettere alla Regione le domande pervenutegli, corredate dal proprio motivato parere.

Per l'anno 1973 verranno prese in esame le domande pervenute alla Regione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni 1974 e 1975 quelle pervenute entro il 30 aprile di ogni anno.

In caso di accoglimento delle domande, gli interessati sono tenuti a produrre la licenza edilizia quando prescritta e ogni altra documentazione loro richiesta dagli organi regionali.

Art. 7.

I contributi rateali diretti sono concessi dalla Giunta regionale.

A tal fine la giunta, entro un mese dalla scadenza dei termini indicati al 3° comma dell'art. 6, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale, che delibera entro i successivi trenta giorni, il piano annuale di ripartizione territoriale e settoriale dei fondi.

Art. 8.

Gli immobili finanziati ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione per la durata di anni quindici a partire dalla data di concessione del contributo.

Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso il competente ufficio dei registri immobiliari a cura ed a spese dei beneficiari, con l'osservanza di quanto prescrive l'ultimo comma dell'art. 16 del regio decreto-legge 29 maggio 1946, n. 452.

Quando il contributo è stato concesso per l'ammodernamento, miglioramento, arredamento e rinnovo dell'arredamento degli esercizi i beneficiari debbono obbligarsi con formale impegno scritto a mantenerne la destinazione per la durata di anni dieci a partire dalla data di concessione del contributo.

Art. 9.

In caso di accertata impossibilità o non convenienza al mantenimento dell'originaria destinazione, la giunta regionale dichiara la decadenza del contributo e autorizza la cancellazione del vincolo o l'annullamento dell'impegno previo recupero delle somme erogate, maggiorate degli interessi legali.

Art. 10.

I lavori per la costruzione, ricostruzione, trasformazione, ampliamento e adattamento degli immobili, nonchè quelli che comportino la messa in opera di impianti fissi, dovranno essere iniziati entro tre mesi dalla data di comunicazione della concessione del contributo e portati a termine entro due anni dalla data stessa.

Le spese per l'ammodernamento, miglioramento, arredamento e rinnovo dell'arredamento dovranno essere effettuate entro un anno dalla data di cui sopra, e saranno comprovate mediante presentazione di regolare e dettagliata documentazione commerciale.

Art. 11.

La giunta regionale dispone accertamenti, mediante sopralluoghi diretti o tramite i comuni o con ogni altro idoneo mezzo, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei lavori e delle opere e la loro rispondenza ai progetti a suo tempo presentati, nonchè la osservanza delle condizioni stabilite con i precedenti articoli 8 e 10.

La inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite comporta la decadenza del beneficio accordato, da dichiararsi dalla giunta regionale, che dispone altresì il recupero delle somme già erogate con le maggiorazioni di cui all'art. 9.

Art. 12.

La prima annualità del contributo verrà corrisposta per i lavori alla scadenza del sesto mese dal loro inizio e per gli acquisti alla scadenza del terzo mese dall'invio della documentazione commerciale.

Art. 13.

Le somme non impiegate nell'esercizio 1973 o negli esercizi successivi, o rese disponibili per revoca dei contributi o rinuncia agli stessi, sono utilizzati negli esercizi successivi e nel limite del decennio, per il finanziamento di altre opere mediante la concessione di contributi rateali diretti per un periodo che non può superare la durata del piano decennale previsto dalla presente legge, che termina con l'esercizio 1982.

In tali casi la originaria aliquota del 4 % prevista dall'art. 2 sarà progressivamente aumentata in modo che la somma delle ratealità attribuite, considerata nel suo valore attuale ad un tasso di sconto convenzionale dell'8 %, risulti percentualmente uguale per tutti i beneficiari.

Art. 14.

La presente legge verrà finanziata mediante lo stanziamento in bilancio, per ciascuno degli esercizi dal 1973 al 1982, della somma di L. 500.000.000.

All'onere di L. 500.000.000, relativo all'anno 1973, si fa fronte mediante la riduzione di pari importo del capitolo 380 « Fondo per il finanziamento di leggi regionali in corso » del bilancio 1973 e la conseguente istituzione nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario medesimo del capitolo n. 540. « Contributi rateali diretti a enti pubblici e privati, ad associazioni legalmente costituite ed a ogni altra persona fisica o giuridica che eserciti o intenda esercitare attività ricettive alberghiere ed extralberghiere ».

All'onere annuo di L. 500.000.000, relativo a ciascuno degli esercizi dal 1974 al 1982, verrà fatto fronte mediante la istituzione negli stati di previsione della spesa dei corrispondenti capitoli.

Gli oneri relativi verranno fronteggiati mediante prelievo dall'incremento della quota del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 9 agosto 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. **30**.

Modifica del n. 4 dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 9 — « Disciplina per la regione Liguria dell'esercizio delle funzioni trasferite o delegate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del 29 agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

Il numero 4 dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 1973, n. 9, è sostituito dal seguente:

« la decisione sui ricorsi amministrativi inoltrati avverso i provvedimenti degli ufficiali sanitari, e dei sindaci quali ufficiali del Governo ai sensi dell'art. 152 del testo unico legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 1148, nell'ambito delle funzioni trasferite o delegate di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 agosto 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. **31.**

Provvedimenti per l'individuazione ed il trattamento della malattia fenilchetonurica.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 29 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai fini dell'individuazione precoce e del trattamento della malattia fenilchetonurica in ordine alla prevenzione degli esiti neurologici, tutti i nati nei limiti territoriali della regione Liguria vengono sottoposti, previo consenso dei soggetti esercenti la patria potestà o la tutela, a controllo per la determinazione del tasso di fenilalanina nel sangue.

Art. 2.

Il prelievo del sangue indispensabile all'esecuzione del test deve essere eseguito tra il terzo e il quinto giorno dalla nascita e comunque in tempo utile ai fini dell'indagine.

Art. 3.

All'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2 sono tenuti tutti gli istituti per il ricovero e la cura degli infermi comunque gestiti dai soggetti pubblici o privati che svolgono assistenza ospedaliera a norma della legge 12 febbraio 1968, n. 132.

All'esecuzione di tali interventi sono altresì tenuti:

1) il medico che assiste il parto qualora questo avvenga presso l'abitazione della puerpera;

2) il medico condotto del comune qualora il parto avvenga senza l'assistenza di un medico.

Nell'ipotesi di cui al punto 2) l'intervento del medico condotto deve essere promosso dall'ostetrica che assiste al parto.

Gli istituti ed i medici di cui al presente articolo devono rilasciare, ai soggetti esercenti la patria potestà o la tutela, certificazione al riguardo degli interventi effettuati.

Art. 4.

Gli istituti ed i medici di cui all'art. 3 devono inviare immediatamente il campione di sangue prelevato al centro per le malattie disendocrine e dismetaboliche presso la clinica pediatrica dell'Università di Genova oppure ad altri istituti pubblici di ricovero e cura od ai laboratori provinciali di igiene e profilassi, riconosciuti idonei dalla giunta regionale.

Art. 5.

L'esame previsto dall'art. 1 è gratuito.

Il centro, e gli altri istituti di cui all'art. 4 ottengono dalla Regione, previa presentazione della necessaria documentazione, il rimborso del costo degli esami effettuati.

Art. 6.

Il centro e gli altri istituti di cui all'art. 4 sono competenti nell'interpretazione degli esami eseguiti, nell'eventuale ripetizione e nella formulazione di una definitiva diagnosi.

Gli stessi devono dare comunicazione scritta, ai soggetti esercenti la patria potestà o la tutela, dell'esito degli esami e delle indicazioni in ordine all'eventuale terapia.

Devono altresì trasmettere ai comuni di residenza, affinchè siano allegate alla scheda di vaccinazione, le indicazioni riguardanti gli esami eseguiti e l'esito degli stessi.

Art. 7.

A fini di statistica sanitaria il centro e gli altri istituti di cui all'art. 4 dovranno annualmente comunicare alla Regione i dati relativi agli esami eseguiti, le pertinenti valutazioni scientifiche nonchè le eventuali proposte di ulteriori iniziative diagnostiche e curative.

Art. 8.

La giunta regionale, nel quadro della programmazione sanitaria, predispone iniziative di educazione sanitaria tese a diffondere la conoscenza della necessità di un controllo sistematico per la diagnosi precoce della fenilchetonuria e, nei casi accertati della malattia, della necessità dell'attuazione del trattamento dietetico e del controllo continuativo biologico e clinico del trattamento stesso.

Art. 9.

All'onere derivante dalla presente legge, previsto in L. 15 milioni annui, per l'anno 1973 si provvede mediante la riduzione di pari importo dello stanziamento di cui al cap. 203 « Vaccinazioni volontarie ed integrative in materia di profilassi » del bilancio di previsione per l'anno 1973 e la contestuale istituzione nel medesimo bilancio al tit. I, sez. IV, rubr. II, cat. III, del nuovo cap. 207 con la denominazione « Provvedimenti per l'individuazione ed il trattamento della malattia fenilchetonurica ».

Alla copertura della spesa per gli anni successivi si farà fronte utilizzando l'incremento del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 agosto 1973

DAGNINO

LEGGE REGIONALE 17 agosto 1973, n. **32.**

Modifiche alla legge regionale 15 giugno 1973, n. 19 — « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato ».

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione del* 29 *agosto* 1973)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

L'art. 4 della legge regionale 15 giugno 1973, n. 19, « Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di artigianato » è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della giunta regionale, sentita la Giunta, su proposta dell'Assessore incaricato:

a) nomina, per un periodo non superiore **a sei** mesi, un commissario straordinario con il compito di esercitare tutte le funzioni della commissione regionale e delle commissioni provinciali per l'artigianato quando le commissioni stesse non siano state costituite o si trovino nella impossibilità di funzionare regolarmente;

b) nomina un commissario con il compito di eseguire tutti gli adempimenti relativi alla elezione dei nove imprenditori artigiani di cui all'art. 13 terzo comma, lettera *a*) della legge 25 luglio 1956, n. 860, quando non vi provvedano i presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato nei termini prescritti ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Liguria.

Data a Genova, addì 17 agosto 1973

DAGNINO

(10949)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.